



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

VISTO il d.l. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con la l. 5 marzo 2020, n. 12 e in particolare, l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'università e della ricerca (MUR) ed il Ministero dell'istruzione con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il d.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 164, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, recante il Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca;

VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59*” e successive modifiche, e in particolare gli artt. 2, co. 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, “*cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il d.P.R. 21 ottobre 2022, con cui la Sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

VISTO il d.lgs 25 novembre 2016, n. 218, concernente “*Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124*” ;

VISTO in particolare l'articolo 15 comma 2-bis, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 introdotto dall'art. 9, comma 4, d.l. 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 giugno 2023, n. 74, secondo il quale “*Il trattamento accessorio di ricercatori, primi ricercatori e dirigenti di ricerca nonché di tecnologi, primi tecnologi e dirigenti tecnologi del personale degli Enti può essere integrato anche con risorse derivanti da progetti di ricerca, europei o internazionali, non ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, limitatamente alla parte assegnata con applicazione di tassi forfetari o comunque non soggetta a puntuale rendicontazione. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definite le modalità di erogazione dei compensi aggiuntivi in applicazione del primo periodo, per il solo periodo di realizzazione dei progetti da cui derivano i fondi e comunque nel limite della disponibilità delle relative risorse, tenendo conto dell'impegno individuale nella elaborazione e nella realizzazione degli interventi proposti e finanziati, nonché dei principi di trasparenza, imparzialità, oggettività. I compensi aggiuntivi di cui al primo periodo non possono comunque essere superiori al 30 per cento del trattamento economico fondamentale individuale, anche nel caso di partecipazione a più progetti di ricerca.*”;

RITENUTO di definire modalità omogenee e uniformi per gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca che consentano ai medesimi enti, nel rispetto della specificità e complessità delle proprie organizzazioni, di dotarsi di procedure interne che, assicurando principi di trasparenza, imparzialità, oggettività, disciplinino limiti, modalità e termini per la corresponsione di compensi aggiuntivi non superiori al 30 per cento del trattamento economico fondamentale individuale, anche nel caso di partecipazione a più progetti di ricerca;

VISTA le note n.17122 del 13 settembre 2023 e n. 9270 del 25 settembre 2023 della Direzione Generale della ricerca;



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

DECRETA

Articolo 1

(Modalità attuative per l'applicazione dell' art. 15 comma 2-bis, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218)

1. Per le finalità del primo periodo del comma comma 2-bis dell'art. 15 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca adottano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un apposito regolamento che definisce limiti, modalità e termini per la corresponsione di compensi aggiuntivi, oltre il trattamento economico fondamentale individuale, nel rispetto di principi di trasparenza, imparzialità, oggettività, a ricercatori, primi ricercatori e dirigenti di ricerca, nonché tecnologi, primi tecnologi e dirigenti tecnologi del personale.

2. Il regolamento di cui al comma precedente nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e oggettività è adottato sulla base dei seguenti criteri:

- a) individuazione puntuale dei progetti di ricerca, europei o internazionali, non ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, in apposito elenco specificamente riportato negli atti di programmazione e di bilancio, con indicazione delle somme effettivamente da accertare e incassare;
- b) differenziazione delle aliquote di determinazione degli importi da distribuire agli aventi diritto in ragione della complessità e della strategicità dei progetti rispetto alla programmazione annuale e triennale dell'ente, anche in ragione della valutazione del grado della complessità e della competitività sostenuta;
- c) certezza dei limiti temporali, comunque non superiori alla durata complessiva del progetto ammesso a finanziamento, per la corresponsione dei compensi aggiuntivi e massima partecipazione dei potenziali beneficiari;
- d) proporzionalità e certezza nella definizione di parametri di differenziazione, ai fini del riconoscimento del beneficio accessorio, in ragione dell'impegno individuale dedicato al progetto, che tenga conto del grado di responsabilità e dell'inquadramento nell'organizzazione funzionale del progetto e dell'ente; il responsabile scientifico del progetto, al quale spetta l'aliquota massima determinata ai sensi della lett. b), stabilisce le aliquote di determinazione dei compensi aggiuntivi spettanti ai componenti del gruppo di ricerca;
- e) modalità di erogazione connesse all'effettiva disponibilità in termini di competenza e cassa delle risorse che garantiscano il rispetto delle regole di rendicontazione dei progetti con riferimento ai costi ammessi come previsti nelle rispettive procedure di selezione;
- f) predeterminazione di modalità e termini riguardanti eventuali procedure di recupero, preventivamente fissate e accettate dal dipendente, anche con particolare riferimento a cause di mancata erogazione del compenso aggiuntivo per cause non imputabili all'ente.



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

Articolo 2

(Determinazione dei compensi aggiuntivi di cui all'art. 15 comma 2-bis, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218)

1. I compensi aggiuntivi effettivamente erogati nel corso dell'esercizio di competenza, non possono comunque essere superiori al 30 per cento del trattamento economico fondamentale individuale, anche nel caso di partecipazione a più progetti di ricerca.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione.

IL MINISTRO
Sen. Anna Maria Bernini